

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 224

21 novembre 2013

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE BIGNAMI

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11 (NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA)

Oggetto assembleare n. 4768

Relazione

Riguardo la protezione della fauna e il buon comportamento di pesca nelle acque, questo progetto di legge ha l'ambizione di porre una gerarchia tra quelle azioni che sono definibili sanzioni e quegli atti invece che i pescatori è opportuno che possano compiere, soprattutto nell'ottica della funzione pedagogica che una legge è opportuno abbia nei confronti della cittadinanza.

In quest'ottica è quindi importante porre una distinzione tra le sanzioni nelle quali si può incappare se si utilizzano strumenti per la pesca quali ordigni esplosivi o sostanze inquinanti le acque, pratiche che rischiano di danneggiare l'ecosistema, e la semplice pesca con esche animali.

Il trattamento riservato ai pescatori rei deve muoversi secondo la ratio di proporzionalità tra pena e reato commesso.

Nella fattispecie coloro che esercitano attività ittica utilizzando come esche pesci vivi o morti, è opportuno che subiscano un trattamento diverso rispetto a quanti citati prima.

Ad oggi la L.R. 11/2012 equipara il trattamento sanzionatorio tra queste categorie, ammendando da 500,00 a 3000,00 euro coloro che utilizzano esche vive e coloro che utilizzano inquinanti od esplosivi.

Allo stato attuale, la sanzione per la pesca con esche animali è prevista dalla norma regionale, prefigurandosi come caso più unico che raro nel suo genere.

L'ambizione di questo progetto di legge è quella di sanzionare in modo più incisivo chi utilizza mezzi che possono danneggiare l'ecosistema e, per contro, sgravare coloro che utilizzano esche animali.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Modifiche all'art. 25 della L.R. n. 11/2012

1. Al punto *c* del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 11/2012 dopo le parole "pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti e anestetiche, con l'impiego della corrente elettrica o con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente

distruttivi per la fauna ittica:" le parole "da euro 500,00 a euro 3000,00 nonché revoca della licenza di pesca" sono modificate con "da euro 1000,00 a 5000,00 nonché revoca della licenza di pesca".

2. Al punto *e* del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 11/2012 dopo le parole "pesca, immissione, trasporto e allevamento di specie ittiche non autorizzate", le parole "nonché pesca con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti", sono eliminate.
